

Sent. n. 9/2024 pubbl. il 15/01/2024
Rep. n. 10/2024 del 15/01/2024

R.G. N. 2/2024 LIQ. CONTR. [REDACTED]
R.G. N. 3/2024 LIQ. CONTR. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. P.U. N.267-1/2023

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Depositata e Pubblicata
il 15-01-2024

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Lucio Munaro	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 267/2023 r.g. promossa da

[REDACTED] e da [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv.to FRANCESCO MANILDO,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

preso atto trattarsi di ricorso presentato dai membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 c.c.i.;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in Treviso (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73321aa5663de762b2cf4c2bdaa19615
Firmato Da: CARLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68e4470a3ae4c9d1f8fbb47d462ae44
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3f9c29a3338958



ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, state il valore di realizzo del cespite della sig.ra [REDACTED] nell'esecuzione immobiliare pari ad euro 120.000 (al netto delle spese di procedura) e stante l'assenza di ulteriori utilità da destinare ai creditori, ad esclusione di autoveicoli di modesto valore di proprietà del sig. [REDACTED], ciò a fronte di debiti per circa euro 670.000;

ritenuto inoltre che l'entità delle spese correnti, al di sotto della soglia ISTAT, comprovi l'incapienza finanziaria degli istanti,

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di [REDACTED] e di [REDACTED];
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e la dott.ssa Marina Francescon quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente



dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i. a seguito di domanda presentata dal ricorrente;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 11/01/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Lucio Munaro

Registrato a Treviso

Il

n. Serie

pagato €/.....

Firma



Sent. n. 9/2024 pubbl. il 15/01/2024
Rep. n. 10/2024 del 15/01/2024

Firmato Da: JULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73821ae5683da762c0f4c2bd0aa19616
Firmato Da: CARLINO GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 98e44470a3ae4c5bfb096470462ee44
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA C1 Serial#: 3f08c28a3338858

